

Abstract della Tesi di Laurea

RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI E ILLECITO COLPOSO

Relatore: Chiar.mo Prof. Stefano Manacorda

Candidata: Federica Zazzaro

La tesi di laurea analizza la disciplina della responsabilità da reato degli enti di cui al d.lgs. 231/2001, con una particolare attenzione ai criteri di imputazione oggettiva del reato e alla problematica della compatibilità tra questi ultimi e le fattispecie colpose, di cui all'art. 25-*septies*.

Le ragioni politico-criminali che hanno portato all'emanazione del d.lgs. 231/2001 trovano il loro fondamento, oltre che in disposizioni internazionali ed europee, in motivazioni di natura anzitutto criminologica: il soggetto inserito in una compagine societaria agisce in un contesto in grado di influenzare la sua condotta in modo significativo, mutando la percezione di illiceità della stessa. A ciò si aggiungono altri fattori criminogeni, intrinseci alla struttura d'impresa, quali la riservatezza dei processi organizzativi e decisionali, nonché il fattore di appartenenza ad un gruppo, tipico della realtà associativa, che induce il soggetto a non rendersi conto dell'effettivo disvalore della propria azione.

Con l'intento di svolgere una disamina del quadro normativo nei suoi snodi essenziali e dotare di sistematicità l'intera disciplina, la tesi dapprima ripercorre il dibattito sulla natura giuridica della responsabilità, avendo una rilevanza non meramente ricostruttiva del dibattito scientifico, ma perlopiù applicativa (Capitolo I) e successivamente si sofferma sull'analisi di una serie di regole legislative funzionali, predisposte ai fini dell'attribuzione del reato alla persona giuridica: i criteri di imputazione oggettiva, dell'interesse e del vantaggio, e quelli di imputazione soggettiva del reato.

Si giunge così ad uno dei punti di maggiore criticità del d.lgs. n. 231/01: l'estensione della disciplina anche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose, gravi e gravissime.

Con l'inserimento da parte della L. n. 123/2007 dell'art. 25-*septies* nella parte speciale del decreto, è emerso *ipso facto* il problema di adattabilità di tali delitti alla disciplina di parte generale, e, nello specifico, alla disciplina dei criteri di imputazione oggettiva. Questi ultimi sono stati oggetto di interpretazioni diverse: un primo orientamento *monistico-riduttivo* – che privilegia una funzione unitaria dei due criteri, ove il vantaggio è la mera rappresentazione e specificazione dell'interesse – ed un altro *dualistico-disgiuntivo*, in cui essi sono in una posizione alternativa e indipendente tra loro.

A prescindere da quale sia la teoria prevalente, è pacifico che tali requisiti possono adattarsi solo a fatica alla struttura delle fattispecie colpose per loro natura caratterizzata dalla mancata volizione dell'evento. Emerge, infatti, l'irragionevolezza insita nel considerare che l'ente possa perseguire il proprio interesse attraverso eventi lesivi della vita o dell'integrità fisica delle persone o, alternativamente, che da ciò possa trarne vantaggio (Capitolo II).

A fronte di un costante silenzio legislativo, la dottrina ha elaborato posizioni interpretative antitetiche, sovente accogliendo l'orientamento “conservatore” messo in atto dalla giurisprudenza di merito, con una propensione efficientistica, orientata a garantire la piena adattabilità della disciplina alle fattispecie considerate. In altri casi, ha respinto tale posizione, definendola un'interpretazione *praeter legem* e denunciandone la contrarietà ai principi costituzionali.

Spinta da esigenze di pragmaticità, la dottrina ha formulato numerose ricostruzioni dei criteri di imputazione (Capitolo III) come la tesi dell'interesse “*mediato*”, con la quale si riconosce un legame diretto tra l'interesse e l'attività nel cui ambito la condotta illecita viene posta in essere, e la tesi della “*condotta colposa realizzata da soggetti qualificati*”, basata sulla posizione degli autori materiali del reato colposo, all'interno della struttura organizzativa.

La tesi (Capitolo IV), poi, ha affrontato il panorama giurisprudenziale sui reati di cui all'art. 25-*septies*, che si è attestato tra un'interpretazione di tale fattispecie imperniata sul criterio del vantaggio *ex post* – inteso come risparmio dei costi non sostenuti dalla società – e un'ermeneusi che privilegia, di volta in volta, una lettura differente dei criteri, talvolta in senso oggettivo, talaltra in senso c.d. presuntivo o, indistinto tra i due.

Tale contrasto interpretativo giunge ad una soluzione con la sentenza delle SS. UU. Penali n. 38343 del 2014, sul caso *Thyssenkrupp*, in cui si rinnova la dichiarazione di compatibilità tra i criteri di imputazione di cui all'art. 5 e i delitti colposi di evento *ex art. 25-septies*, con una pronuncia che diventerà l'asse portante per tutta la giurisprudenza successiva in materia.

In particolare, riconoscendo il carattere di alternatività tra i due criteri di interesse e vantaggio – il cui significato risiede nella mancata adozione delle misure richieste per la salute e sicurezza dei lavoratori – le Sezioni Unite affermano come le gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio rappresentano per l'ente non solo un interesse economico, ma anche un vantaggio, sotto il punto di vista di un risparmio di spesa e di costi. In questo modo si giunge ad una corretta applicazione dei criteri imputativi ai reati colposi, ricollegando il requisito dell'interesse o del vantaggio dell'ente non all'evento, bensì alla condotta penalmente rilevante della persona fisica.

Eppure, come si leggerà nella parte conclusiva della tesi, neppure quest'ultima interpretazione è esente da profili problematici, che, nonostante le varie proposte di riforma susseguitesì, riconoscono la necessità di un intervento del legislatore che vada a modificare *ab intra* la disciplina del 231, investendo l'impianto del decreto nelle sue assi portanti.